

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

FOSSA. Io ho domandato la parola perchè non trovo nell'articolo 28 e seguenti tutte quelle assurdità che gli onorevoli preopinanti hanno in essi ravvisate. Anzi, io dirò che trovo queste disposizioni di legge accettabilissime, e che tutto al più vi si potrebbe apportare una qualche modificazione, diretta a meglio chiarire il concetto; il che, mi sembra, varrebbe anche a tranquillare gli animi degli avversari.

Qual è il concetto, o signori, di questi articoli di legge, e dico questi perchè l'articolo in discussione vuol essere esaminato in relazione al susseguente, contro i quali così vivi furono gli attacchi degli abilissimi oratori che mi hanno preceduto?

Quando sarà approvato questo progetto di legge tutti coloro che crederanno o pretenderanno di avere dei diritti di pascolo o di altri usi sui terreni o boschi sottoposti a vincolo forestale dovranno farne entro due anni dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi alla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto a servitù. A maggiore comodo degli interessati questa dichiarazione può essere invece fatta al rispettivo ufficio comunale, il quale deve trasmetterla alla cancelleria del tribunale. Chi non adempie a questa formalità si ritiene incorso nella decadenza, ed il proprietario del fondo ha diritto di impedirgli nei modi stabiliti dalle leggi l'esercizio dell'uso.

Io trovo utilissima questa disposizione perchè con essa si obbligano i pretendenti ai diritti d'uso a manifestarsi, a far conoscere ai proprietari dei terreni sottoposti a vincolo le loro ragioni e ciò che più importa i titoli sui quali le loro ragioni sono fondate. Non si deve perdere di vista che pur avendo tutti i riguardi ai diritti privati, si deve anche procurare di rendere più sicuro e più efficace il vincolo a cui i terreni sono con questa legge per uno scopo d'interesse generale assoggettati.

In questo modo si offre al proprietario del fondo il mezzo di esaminare senza formalità di atti giudiziari la domanda ed i titoli dei pretendenti al diritto di uso. Ciò può essere efficacissimo ad evitare molte liti che altrimenti potrebbero assai facilmente sollevarsi in questa materia, perchè o il pretendente al diritto d'uso, il quale non abbia giusti titoli, si asterrà dal fare la dichiarazione o il proprietario che vegga dall'esame dei titoli giustificate le ragioni del suo avversario troverà conveniente di riconoscerle e di non esporsi alle spese ed ai fastidi di un giudizio il cui esito sarà per riuscire a lui contrario. In un caso e nell'altro il vero interesse delle

parti, l'interesse stesso di questa legge ne saranno avvantaggiati.

Si è detto: come si saprà che queste dichiarazioni siano state rimesse alla cancelleria del tribunale? Che l'indicazione e il deposito dei titoli siano stati eseguiti?

La risposta potrebbe essere molto facile. Basterebbe introdurre nell'articolo un emendamento col quale si provveda a che sia data la desiderata pubblicità alle dichiarazioni ed ai depositi. Ma io ritengo che ancor questo sia superfluo. Per altra via si raggiunge lo stesso scopo. Passati i due anni, se al proprietario piacerà di opporsi all'esercizio del diritto d'uso, troverà esso di suo interesse di andare prima alla cancelleria del tribunale a vedere se la dichiarazione e il deposito o l'indicazione dei titoli siano stati fatti, o alla prima opposizione che egli farà all'utente, questi naturalmente gli farà conoscere di avere adempito alla prescritta formalità, e per tal guisa la rispettiva posizione di fatto delle parti resterà nelle condizioni in cui si trovava in addietro, il possesso continuerà a rimanere quale era infino a che l'autorità competente, l'autorità giudiziaria, abbia deciso sulle rispettive ragioni.

Ma v'ha di meglio ancora. Trascorso il periodo sopra indicato, trascorsi cioè i due anni dalla pubblicazione della legge senza che la dichiarazione ed il deposito o l'indicazione dei titoli siano stati eseguiti, il proprietario, come ho avvertito, ha il diritto d'impedire nei modi stabiliti dalle leggi l'esercizio dell'uso, e l'utente dal giorno in cui avvenga codesto divieto ha ancora il termine di sei mesi immediatamente successivi per fare la dichiarazione e il deposito, e soltanto deve sottostare al pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25. Evidente è lo scopo di questa ammenda. Senza di essa nessuno entro i due anni farebbe la dichiarazione e il deposito. Intanto però è certo che il corso del termine dei primi due anni non importa la decadenza in modo assoluto, definitivamente, dell'utente dal suo diritto di uso, e che l'utente ha ancora un altro termine di sei mesi che non comincia a decorrere che dal giorno in cui il proprietario gli intima un atto formale di divieto di esercitare il diritto d'uso. Presentata la dichiarazione, eseguito il deposito, pagata la multa entro quest'altro termine, le condizioni di fatto continuano a rimanere invariate come se la dichiarazione ed il deposito avessero avuto luogo entro i primi due anni. Non è che il secondo termine, quello dei sei mesi che può produrre la decadenza assoluta. Ed infatti l'ultimo comma dell'articolo lo dice espressamente.

Tutto questo procedimento non è ancora giudiziario. È indicata la cancelleria del tribunale per la